



Deliberazione del Consiglio Comunale - copia

SESSIONE IN **SEDUTA STRAORDINARIA** di prima convocazione

Deliberazione N. 33 del 17 GIUGNO 2019

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI E MODALITA' DI INGRESSO NEL CANILE COMUNALE

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica nella sala delle adunanze oggi 17 giugno 2019 alle ore 20,30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

	Presenti	Assenti
1 - LAMBERTINI Paolo	X	
2 - BELTRAME ROBERTA		X
3 - BRIANO Maurizio	X	
4 - DALLA VEDOVA Matteo		X
5 - DOGLIOTTI Marco	X	
6 - FERRARI Giorgia	X	
7 - FERRARI Nella	x	
8 - GARRA Caterina	X	
9 - GHIONE Fabrizio	X	
10 - GRANATA Ambra	X	
11 - LOVANTO Nicolò	X	
12 - PENNINO Matteo	X	
13 - PERA Francesca	X	
14 - PIEMONTESE Ilenia	X	
15 - POGGIO Alberto	X	
16 - SPERANZA Roberto	X	
17 - ZUNINO Nicolo'		X
	14	3

Risulta giustificata l'assenza del Consigliere Comunale di cui ai nr. 2; 4 e 17 –

Il Segretario Generale dott. Isabella Cerisola partecipa alla seduta e redige il verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI E MODALITA' DI INGRESSO NEL CONILE COMUNALE

Il Consigliere delegato **Ambra Granata** illustra il provvedimento e invita il Consiglio Comunale a deliberarne l'approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cairo Montenotte nell'ambito delle attività che svolge a tutela degli animali di affezione, secondo gli indirizzi fissati dalla Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 e della Legge Regionale n. 23/2000, aveva ritenuto opportuno dotarsi di un Regolamento volto a disciplinare la prevenzione del randagismo nonché la tutela degli animali che vivono nel territorio comunale, approvando, con la Deliberazione di C.C. . 38 del 25/5/2018 il Regolamento di gestione e funzionamento del Canile comunale;

CONSIDERATO lo spirito della cultura, diffusa e sempre più condivisa, della valorizzazione dei rapporti intercorrenti tra uomo e mondo animale, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo Regolamento per la disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e modalità di ingresso nel canile comunale;

RILEVATO che le finalità del Regolamento in parola hanno lo scopo di raggiungere migliori condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile rifugio, anche prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati;

RICHIAMATA la Convenzione per la concessione del canile comunale, nonché la sua gestione, alla Lega Nazionale per la difesa del Cane – Sezione Valbormida, Convenzione che scadrà il 31/12/2020

CONSIDERATO altresì che il rispetto e la protezione degli animali rappresentano un valore morale ed etico irrinunciabile per una società civile, e pertanto, accanto a norme igienico-sanitarie, sia a tutela specifica degli animali che dell'igiene pubblica, sono stati inseriti principi fondamentali di rispetto, dignità ed utilità sociale per la presenza degli animali sul territorio;

RITENUTO altresì che l'adozione di tale tipologia di regolamento, possa rappresentare per questo Comune un significativo indice di civiltà e di sensibilità nei confronti degli animali, e nel contempo un importante strumento di disciplina delle modalità di detenzione e cura degli animali,

VISTA la Legge quadro 14/08/1991, n. 281;

VISTA la Legge Regionale 22/03/2000, n. 23;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 320/1954;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute 20/07/2017 “Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6/08/2013”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 1172 del 21/12/2017 “ Linee di indirizzo per il controllo della Leishmaniosi canina in Regione Liguria”;

VISTO il "Regolamento di gestione e funzionamento del canile comunale", ubicato in località Cravetta approvato con Deliberazione di C.C. n.38 del 25/05/2018;;

DATO ATTO inoltre che:

- il Regolamento che si approva è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare in data 13 giugno 2019;
- ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica e dal Dirigente dell'Area Finanziaria;

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano dai 14 Componenti del Consiglio presenti e votanti::

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per la disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e modalità di ingresso nel canile comunale", ubicato in località Cravetta", nel testo all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento entri in vigore a far data dall'esecutività della presente deliberazione;

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI
CANI NON RANDAGI E MODALITA' DI
INGRESSO NEL CANILE COMUNALE**

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile rifugio di Cairo Montenotte, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati. L'accettazione è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, al rispetto di una lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo alle spese di mantenimento del cane, anche al fine di responsabilizzare maggiormente i proprietari di cani circa gli obblighi che questi hanno assunto nel momento in cui si facevano carico della responsabilità morale e civile di accogliere nel proprio nucleo familiare un animale d'affezione, tenuto conto di quanto malessere possa causare nell'animale cresciuto in famiglia un episodio di rinuncia e conseguente ricovero in canile, così come rammentato nella Circolare Esplicativa della L.R. 23/2000 rilasciata in data 20/09/2018 da Alisa.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in caso di rinuncia alla proprietà dei cani regolarmente iscritti all'Anagrafe Canina gestita dall'ASL, di proprietà o detenuti da cittadini residenti nel comune di Cairo Montenotte.

Articolo 3 – Procedura per le rinunce dei cani

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui non intenda o non possa più custodire con sé l'animale, qualora non riesca a trovare per esso adeguata sistemazione, impegnandosi personalmente – quale atto di responsabilità verso il proprio cane e verso la propria comunità - mediante richiesta ad amici, parenti, conoscenti, inserzioni web o sui giornali, volantini nei negozi per animali, veterinari, toelettature ecc., può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile rifugio di Cairo Montenotte, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 23/2000 e nel rispetto della seguente procedura:

○ Presentazione della “Domanda di autorizzazione alla consegna del cane”

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'ufficio competente del Comune di Cairo Montenotte indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane, che saranno verificate dagli organi competenti, tra quelle elencate al successivo art. 4 e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane
- Foto del cane

L'ufficio competente provvederà ad estrarre copia del libretto sanitario che verrà riconsegnato al richiedente.

Per i casi identificati con priorità di grado 3 e 4 di cui al successivo art. 4,

nell'eventualità in cui l'animale non sia mai stato identificato con microchip e iscritto in Anagrafe Canina (art. 12 della L.R. 23/2000), il proprietario rinunciatario è tenuto ad ottemperare agli obblighi di legge prima possibile e comunque prima del trasferimento del cane in canile.

- Compilazione della lista d'attesa (a cura dell'ufficio competente)
L'ufficio competente ha il compito di redigere ed aggiornare la lista d'attesa in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4.
- Nulla osta per il rilascio dell'autorizzazione alla consegna del cane
Verificata la disponibilità a consentire nuovi ingressi nel canile (tenuto conto che non può essere superato il numero massimo stabilito in base alla legge), l'ufficio comunale competente comunica ai primi in lista d'attesa il nulla osta per il rilascio della autorizzazione alla consegna del cane.
- Rilascio dell'autorizzazione
Ottenuto il nulla osta di cui sopra il richiedente ritira l'autorizzazione alla consegna del cane, che viene rilasciata dall'ufficio comunale competente.
Al momento del ritiro il richiedente deve fornire la seguente documentazione:
 - Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane, solo se dovuto (vedi art. 5);
 - Dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
 - Certificazione avvenuta sterilizzazione nei casi previsti al successivo art.6
- Consegna del cane
Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, libretto sanitario del cane attestante l'avvenuta profilassi richiesta ai sensi di legge e la sterilizzazione, può consegnare il cane presso il Canile comunale.

Nel caso di grave infermità o di privazione della libertà del possessore, in assenza di persona disponibile ad accudire il cane, in accordo con la L.R. 23/2000 art. 10 comma 5, l'animale è trasferito a cura del Servizio Veterinario ASL, previo accordo sulle modalità e tempistiche con il Referente del canile e per suo tramite con il rinunciatario.

In assenza dei requisiti sanitari (profilassi) e nei casi elencati al successivo art. 4 con grado di priorità 1 e 2, il proprietario, una volta dichiarata la rinuncia alla proprietà del cane e munito dell'autorizzazione di cui sopra, dovrà concordare con il gestore del canile comunale l'effettuazione delle medesime e la sterilizzazione che resteranno a carico del comune o potranno essere effettuate dal Servizio Veterinario ASL previo accordo con il comune. La profilassi sarà di norma effettuata prima dell'ingresso del cane in canile salvo casi di estrema urgenza e il rispetto delle tempistiche organizzative del Servizio Veterinario ASL.

Articolo 4 – Criteri per la compilazione della lista d'attesa

Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità per la compilazione della lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione entrerà il cane con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.

GRADO DI PRIORITA'	CAUSE CHE IMPEDISCONO LA DETENZIONE DEL CANE	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro/di confisca
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti - senza eredi	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta o relazione dei servizi sociali o ASL - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e ricerca eredi - Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo
1	Cane di persona sola non più autosufficiente senza parenti	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta/relazione servizi sociali o ASL - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso in cui non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato
2	Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta/relazione dei servizi sociali o ASL comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal comune (regolamento in materia socio assistenziale/Isee) - Ordinanza sindacale di trasferimento del cane nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato - Documentazione specifica a seconda della motivazione
	Nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane	
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	<ul style="list-style-type: none"> - Provvedimento di sfratto del giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica polizia locale per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica anagrafica per convivenza - Certificato di un Medico Specialista attestante i problemi di salute - Verifica polizia locale per gli spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) non eredi che non se ne vogliono occupare	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta/relazione dei servizi sociali o ASL - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato/relazione del Servizio Veterinario ASL

	controllata “certificata” (procedure codificate da D.G.R. 687/2011)	- Ordinanza Sindacale con indicazione dell’obbligo di valutazione comportamentale dell’animale
	G) Cane “morsicatore” (procedure codificate da D.G.R. 687/2011)	- Scheda di pronto soccorso - Certificato/relazione del Servizio Veterinario ASL
3	Famiglie ancorché non indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	- Provvedimento di sfratto del giudice - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l’allergia di un Medico Specialista - Verifica polizia locale per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato di un Medico Specialista attestante i problemi di salute - Verifica polizia locale per gli spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali o ASL - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata “certificata” (procedure codificate da D.G.R. 687/2011)	- Certificato/relazione del Servizio Veterinario ASL - Ordinanza Sindacale con indicazione dell’obbligo di valutazione comportamentale dell’animale
	G) Cane “morsicatore” (procedure codificate da D.G.R. 687/2011)	- Scheda di pronto soccorso - Certificato/relazione del Servizio Veterinario ASL
	H) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio e impossibilità a trovarne uno alternativo a parità di condizioni	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Pianta dell’attuale abitazione (metratura) e pianta della futura abitazione / regolamento condominiale nuova abitazione - Verifica polizia locale per gli spazi
4	Altre motivazioni	- Documentazione specifica a seconda della motivazione

Articolo 5 – Contributo alle spese di mantenimento del cane

Il contributo non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura massima di:

300 euro per le rinunce con grado di priorità 3;

500 euro per le rinunce con grado di priorità 4.

Tali importi sono ridotti nelle seguenti misure in base agli scaglioni di ISEE:

Scaglioni ISEE	Contributo rinuncia grado di priorità 3	Contributo rinuncia grado di priorità 4
ISEE fino a € 20.000	150,00	250
ISEE oltre i € 20.000	300,00	500

Articolo 6 – Sterilizzazione e profilassi

Gli animali oggetto di rinuncia devono entrare nel canile comunale muniti di profilassi di legge e sterilizzati salvo i casi in cui, a causa di motivi di salute (ad esempio l'età avanzata del cane), il veterinario di riferimento del canile comunale non certifichi l'impossibilità di sottoporli a tali interventi. In tal caso seguirà una valutazione, caso per caso, delle modalità e tempistiche di entrata in canile dell'animale. In nessun caso un animale affetto da malattie infettive potrà entrare in struttura.

Le spese di profilassi e sterilizzazione resteranno a carico del comune nei casi con priorità 1 e 2, per gli altri gradi di priorità resteranno a carico del proprietario secondo la seguente misura:

Scaglioni ISEE	Contributo rinuncia grado di priorità 3	Contributo rinuncia grado di priorità 4
ISEE fino a € 20.000	35%	55%
ISEE oltre i € 20.000	100%	100%

Articolo 7 – Adozione degli animali ceduti al comune

Gli animali oggetto di rinuncia possono essere successivamente ceduti dalle strutture pubbliche ai privati o associazioni di protezione animali richiedenti. All'atto dell'adozione, inoltre, l'adottante dovrà controfirmare e accettare possibili controlli da parte dei soggetti incaricati sullo stato dell'animale.

Articolo 8 – Ricovero e custodia temporanea degli animali

Restano esclusi dalla procedura di cui all'art. 3 del presente regolamento i casi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. 23/2000.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni e regolamenti vigenti in materia, in particolare alla L. 281/1991 e alla L.R. 23/2000 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".



AREA TECNICA

SETTORE LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE

SERVIZIO AMBIENTE
INQUINAMENTO - IGIENE E SANITA' PUBBLICA -
VETERINARIA

PARERI ALLA - deliberazione Consiglio Comunale



- deliberazione Giunta Comunale



OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e modalità di ingresso nel canile comunale".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, viene espresso il seguente parere:

Cairo Montenotte, li, 11/06/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Ing. Salvatore Curatolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

SU DELIBERAZIONE AD OGGETTO:


APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI E MODALITA' DI INGRESSO NEL CANILE COMUNALE"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla proposta in oggetto si esprime parere favorevole sul profilo della regolarità contabile dando atto che le somme che verranno introitate dall'applicazione del regolamento troveranno imputazione sul capitolo 30102006.

Cairo Montenotte, li 13/6/2019

Andrea Marengo



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GEN.LE
F.to I. CERISOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore incaricato attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 22 giugno 2019 vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 22 giugno 2019

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 22 giugno 2019

Visto:

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Liliana Dotto



